



27 NOV. 2014

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 19665/2011

SEZIONE LAVORO

Cron. 25249

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. LUIGI MACIOCE - Presidente - Ud. 23/10/2014
- Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere - PU
- Dott. GIANFRANCO BANDINI - Rel. Consigliere -
- Dott. UMBERTO BERRINO - Consigliere -
- Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 19665-2011 proposto da:

NG C.F. **X** , domiciliato in
 ROMA, VIA DENZA 15, presso lo studio dell'avvocato
 NICOLA PAGNOTTA, che lo rappresenta e difende
 unitamente all'avvocato FILIPPO MENICHINO, giusta
 delega in atti;

- **ricorrente** -

contro

I.S.T. - ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO,
 in persona del legale rappresentante pro tempore,
 elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

2014

3062

14 A-4, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRA MANIGLIO, LUIGI COCCHI, giusta delega in atti;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 74/2011 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 14/02/2011 r.g.n. 961/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/2014 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito l'Avvocato MENECHINO FILIPPO;
udito l'Avvocato PAFUNDI GABRIELE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

NG, già dipendente dell'IST - Istituto nazionale per la ricerca sul cancro (qui di seguito, per brevità, indicato anche come IST), impugnò il licenziamento disciplinare intimatogli, per quanto in particolare qui rileva, per l'attività professionale indebitamente svolta a favore dell'istituto privato di analisi mediche B, gestito da suoi familiari.

Radicatosi il contraddittorio, il Giudice adito accolse il ricorso, ritenendo che il licenziamento fosse ingiustificato, e condannò la parte datoriale al pagamento dell'indennità di preavviso, dell'indennità supplementare, al risarcimento dei danni e alla corresponsione dell'indennità di posizione maggiorata.

La Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 26.1-14.2.2011, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, respinse la domanda relativa all'impugnativa del licenziamento.

A sostegno del *decisum*, sempre per ciò che qui ancora rileva, la Corte territoriale osservò quanto segue:

- doveva ritenersi provato che il N avesse svolto attività di consulenza a favore della B, violando il divieto, previsto per i medici del SSN che avevano optato per l'esercizio della libera professione intramuraria, di svolgere attività sanitaria retribuita, secondo quanto stabilito dall'art. 72, comma 7, legge n. 448/98;

- ciò era evincibile;

dalle modalità di fatturazione cumulativa delle prestazioni rese dal N a favore della B, essendo risultato che in più casi il

sanitario aveva rilasciato fatture, per importi anche rilevanti, in relazione a non meglio precisate "Consulenze di anatomia patologica" a favore della B senza indicare il nome del paziente a cui tali prestazioni si riferivano e in alcuni casi indicando il periodo di riferimento; benché anche per altri due istituti risultassero fatture intestate non al paziente, ma al centro, si trattava però di poche fatture che recavano importi minori, presumibilmente relativi a singole prestazioni, e, soprattutto, con l'indicazione del paziente a cui la prestazione andava riferita,

dal fatto che, in occasione della visita ispettiva presso l'istituto B della Asl 3 genovese del 6.8.2003, il sanitario si era presentato come consulente del centro, fornendo agli ispettori informazioni sul funzionamento dell'istituto e quindi parlando a nome di quest'ultimo; ciò risultava dal verbale prodotto dove poteva leggersi che "L'attività del laboratorio di analisi, come riferito dal dott.

NG consulente anatomo patologo dell'Istituto è attualmente limitata alla citologia e all'istologia, mentre gli altri esami di chimica clinica vengono effettuati in altro laboratorio"; inoltre, anche dal verbale di una ispezione del NAS del 2.7.2003, risultava questo inserimento - che si potrebbe definire organico - del sanitario nella struttura della B avendo i verbalizzanti dato atto di avere rinvenuto un documento ufficiale in cui il medesimo veniva indicato come "consulente del centro";

dall'utilizzo del suo nome e della sua qualifica di primario dell'IST anche nella modulistica dell'istituto stesso, utilizzo che, stante i

rapporti esistenti tra l'interessato e la legale rappresentante dell'istituto e la conoscenza che il N aveva dimostrato di avere del funzionamento della B, non era pensabile fosse avvenuto senza il consenso del primo; tali moduli erano stati anche rinvenuti dai carabinieri del NAS nella sede della B avendone gli stessi dato atto nella richiesta di informazioni all'IST che aveva fatto seguito all'ispezione del 2.7.2003 nei seguenti termini: *"risulta avere rapporti con il suddetto (istituto B) il prof GN che presta la propria consulenza ed il cui nominativo appare anche nei referti esame citologici dell'istituto con la dicitura consulente oncopatologo (attività professionale intramoenia Istituto Tumori di Genova)";*

- se ne ricavava l'esistenza un rapporto continuativo tra il sanitario e la B nel cui ambito risultava essere stata resa la sua attività professionale, non su richiesta del singolo paziente e con oneri direttamente a carico di quest'ultimo, come previsto dall'art. 54 CCNL dirigenza medica e come è proprio dell'attività libero professionale medica (che è quella che si attua in esecuzione del contratto d'opera professionale stipulato tra il paziente e il medico), ma in base ad un rapporto diretto e continuativo di consulenza tra il N e il predetto istituto privato, che gestiva il rapporto con i pazienti;

- tale situazione aveva comportato che (nei confronti dell'altra parte del rapporto libero professionale medico, cioè nei confronti dei pazienti) l'attività dell'appellante non poteva dirsi resa *"in nome e per*



conto dell'azienda ospedaliera", come prescritto dalla legge, quanto piuttosto dell'istituto privato e, in questo senso, era vero che l'attività del sanitario era interna all'istituto stesso, come sostenuto dall'IST nella contestazione di addebito, a prescindere da dove essa si svolgesse materialmente; e la gravità di tale comportamento dell'appellato era tanto più evidente in quanto l'autorizzazione allo svolgimento di attività intramuraria presso il predetto istituto gli era stata negata dall'IST;

- apparivano particolarmente significative le modalità di fatturazione, dalle quali era evincibile che nessun rapporto diretto che avesse ad oggetto la prestazione professionale medica da parte dell'appellato esisteva tra il paziente e il sanitario, essendo l'attività di quest'ultimo mediata dall'istituto privato;

- ciò aveva comportato, come conseguenza, una totale assenza di trasparenza, sia nei confronti degli utenti/pazienti, ai cui occhi l'appellato veniva presentato come facente parte dell'organizzazione del centro, sia nei confronti dell'azienda ospedaliera; tale assenza di trasparenza era tanto più inammissibile in quanto l'attività professionale dell'appellato, proprio perché resa *intra moenia* e avente ad oggetto analisi di laboratorio definite complesse e costose, aveva comportato l'utilizzo di strutture e attrezzature del servizio sanitario nazionale; tutto ciò aveva determinato una situazione di confusione circa il ruolo del sanitario, che veniva accreditato - e si, accreditava - agli occhi dei terzi, clienti dell'istituto privato, come consulente dell'istituto stesso, secondo una modalità che realizzava

un evidente conflitto di interesse e un altrettanto evidente indebito utilizzo da parte del N del suo ruolo istituzionale di medico del servizio sanitario nazionale, a favore dell'istituto privato (la cui titolare era la moglie e presso cui lavorava il figlio);

- appariva pertanto giustificato l'addebito disciplinare, contenuto nella contestazione del 4.8.2003, secondo cui la situazione denunciata era tale per cui *"da un lato l'istituto B viene "accreditato" come azienda sanitaria con un legame scientifico e professionale con l'IST - cosa del tutto falsa - e per converso detta società, non convenzionata con l'IST, utilizza le sue prestazioni ed il suo nome anche per promuoversi con grave nocumento dell'IST stesso"*;

- la gravità dell'addebito era tale da giustificare il licenziamento e da rendere superfluo l'esame delle altre contestazioni disciplinari sollevate dall'IST.

Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, NG ha proposto ricorso per cassazione fondato su sei motivi e illustrato con memoria.

L'intimato IST - Istituto nazionale per la ricerca sul cancro ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando vizio di motivazione, lamenta che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto essere irrilevante il luogo in cui erano state svolte le

prestazioni, a fronte di una contestazione che concerneva un'attività lavorativa svolta all'interno e presso la B

Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 7 legge n. 300/70 e dell'art. 1362 cc, nonché vizio di motivazione, il ricorrente deduce la mancanza di specificità della contestazione, che aveva consentito alla Corte territoriale di valorizzare fatti non contestati, in particolare per avere svolto consulenza continuativa a favore della B, come tale vietata perché effettuata a favore di soggetto non paziente, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 54 CCNL dirigenza medica.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 7 legge n. 300/70 e 2119 cc, deducendo che il suo comportamento era stato accettato dalla parte datoriale, sì da non poter costituire giusta causa di recesso, dovendo peraltro rilevarsi che l'addebito, ove fosse stato contestato, difettava del requisito della tempestività.

Con il quarto articolato motivo il ricorrente, denunciando violazione di plurime disposizioni di legge, nonché vizio di motivazione, si duole che la Corte territoriale:

- abbia valorizzato le modalità di fatturazione, non contemplate dall'atto di contestazione;
- non abbia considerato che, dalla documentazione versata in atti, era possibile risalire sia alle prestazioni rese che ai pazienti e che le fatture erano state emesse dall'IST, che aveva regolarmente incassato dalla B i proventi delle relative prestazioni

professionali, sicché neppure poteva ravvisarsi la sussistenza di un conflitto di interesse;

- si sia avvalsa delle dichiarazioni attribuite ad esso ricorrente nel verbale della visita ispettiva della ASL, avendo egli espressamente proposto querela di falso di tale documento all'udienza del 22 maggio 2009; inoltre la valorizzazione del contenuto del verbale ispettivo del NAS concretizzava una motivazione insufficiente, poiché proprio dallo stesso documento era risultato lo svolgimento della sua attività professionale *intramoenia* all'interno dell'IST; ancora, detti verbali non costituivano piena prova ai sensi dell'art. 2700 cc, ma, tutt'al più, esprimevano un'opinione sull'interpretazione di un documento;

- nonostante la querela di falso presentata, abbia desunto dal suindicato documento che esso ricorrente aveva dimostrato di essere a perfetta conoscenza dell'organizzazione della B, comunque, in relazione all'interpretazione di detto documento, la Corte territoriale era incorsa nella violazione dell'art. 1362 cc, stante la conformità del contenuto documentale alla reale situazione fattuale;

- non abbia considerato che non era ragionevole ritenere che esso ricorrente e sua moglie fossero stati così sprovveduti da fatturare l'espressione dell'illecito rapporto il primo e da consegnare la documentazione esaminata la seconda.

Con il quinto motivo, denunciando violazione di plurime disposizioni di legge, il ricorrente deduce che non era in alcun modo provato, in

relazione al disposto dell'art. 72 legge n. 448/98, che egli avesse intrattenuto rapporti diretti ed onerosi con la B e che vi fosse un conflitto di interesse, essendo state le prestazioni del sanitario e l'utilizzo della struttura e dell'equipe dell'IST adeguatamente compensata dalla stessa B secondo i parametri previsti dal disciplinare; la Corte territoriale aveva peraltro erroneamente interpretato l'art. 54 CCNL dirigenza medica, in violazione dell'art. 1362 cc, non considerando che: a) nell'ambito dell'attività anatomopatologica non esistono assistiti, ovvero pazienti, perché l'anatomopatologo non può avere, nella stragrande maggioranza dei casi, rapporti diretti con gli assistiti; b) le fatture erano state emesse dall'IST; c) le prestazioni professionali avevano avuto ad oggetto prestazioni di anatomia patologica indicate nel disciplinare e le richieste di intervento professionale provenivano tutte o da case di cura, o da ginecologi o da medici in genere; d) la sentenza di primo grado aveva rilevato che nel disciplinare non vi erano limitazioni sul tipo di clientela e che le prestazioni date a tutti gli altri pazienti inviati dalle case di cura erano del tutto analoghe a quelle fornite ai pazienti della B; e) dal comportamento delle parti avrebbe dovuto desumersi che le parti, nel corso del rapporto, avevano considerato le prestazioni svolte da esso ricorrente come attività rientrante nel disciplinare, indipendentemente dal soggetto a favore del quale era stata emessa la fattura.

Con il sesto motivo il ricorrente svolge una "valutazione di sintesi" sui vizi in cui era incorsa la sentenza impugnata.

2. I primi due motivi, fra loro strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Deve anzitutto escludersi che la contestazione, in verità dettagliatissima, come risulta dal suo contenuto, quale riportato in ricorso, non sia specifica, dovendo semmai, il che attiene all'interpretazione dell'atto, individuarsi il significato da attribuire alle espressioni utilizzate sulla base del complesso degli addebiti contestati.

Al riguardo l'interpretazione resa dalla Corte territoriale, secondo cui, alla luce della descritta situazione, nei confronti dei pazienti l'attività del N non poteva dirsi resa in nome e per conto dell'azienda ospedaliera, quanto piuttosto dell'Istituto privato e che, in questo senso, era *"vero che l'attività del G [sic: deve evidentemente intendersi di GN] era interna all'istituto stesso, come sostenuto dall'ist nella contestazione di addebito, a prescindere da dove essa si svolgesse materialmente"*, e ciò in quanto l'attività oggetto di contestazione avveniva *"in base ad un rapporto diretto e continuativo di consulenza tra il N e il predetto istituto privato [ossia la B] che gestiva il rapporto con i pazienti"*, non può ritenersi essere stata svolta in violazione dell'art. 1362 cc; ciò in quanto tale norma, per quanto applicabile agli atti unilaterali, impone di indagare sulla reale intenzione di chi ha emanato l'atto, senza limitarsi al senso letterale delle parole, ed essendo stato riscontrato, con valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, di come la contestazione fosse precipuamente indirizzata al rilievo, in

relazione all'attività svolta a favore della struttura privata, della situazione di incompatibilità in cui il sanitario si trovava stante la sua posizione professionale presso l'IST e della violazione degli obblighi di esclusività e degli impegni contrattualmente assunti.

I motivi all'esame vanno pertanto disattesi.

3. Il terzo motivo si risolve in un'eccezione di intempestività della contestazione, tale da determinare una valutazione di intervenuta accettazione del comportamento del ricorrente da parte del datore di lavoro pubblico.

Traffasi di questione non trattata nella sentenza impugnata ed in relazione alla quale, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il ricorrente non indica in quali esatti termini e modi sarebbe stata svolta avanti al Giudice di primo grado e, soprattutto, in che termini e modi, se effettivamente e ritualmente svolta in prime cure, sarebbe stata specificamente riproposta, ai sensi dell'art. 346 cpc, in sede di gravame.

Il motivo all'esame è dunque inammissibile.

4. In ordine al quarto motivo deve rilevarsi che:

- la Corte territoriale ha preso in esame le fatture rilasciate alla B non come fatto costituente di per sé un addebito, che, come tale, avrebbe dovuto essere oggetto di contestazione, ma come elementi di prova in relazione all'effettivo inadempimento contestato;
- la circostanza dedotta, secondo cui dalla documentazione in atti era possibile risalire alle prestazioni rese e al nominativo dei pazienti

non è pertinente, posto che la modalità della fatturazione è stata considerata dalla Corte territoriale a prova dell'addebito contestato, in quanto le fatture erano state rilasciate direttamente alla B e non già per desumere che fossero state rese prestazioni non contemplate dal disciplinare o in relazione a pazienti di cui fosse impossibile accertare le generalità; l'esistenza del conflitto di interesse è stata inoltre compiutamente evidenziata dalla Corte territoriale, nei termini già diffusamente indicati nello storico di lite, a prescindere dal fatto che la B avesse corrisposto le somme portate dalle fatture alla medesima rilasciate;

- in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione il ricorrente non riporta il contenuto degli atti, quali indicati dall'art. 221 cpc, in forza dei quali sarebbe stata ritualmente proposta la querela di falso (il ricorrente, secondo quanto allegato, si era limitato a manifestare l'intenzione di proporla e le richiamate conclusioni dell'atto d'appello instavano perché il Collegio autorizzasse detta querela qualora avesse ritenuto rilevante il documento); sono quindi prive di rilievo le censure relative all'inutilizzabilità dei documenti dei quali si assume la non veridicità;

- i profili di censura relativi all'interpretazione resa dalla Corte territoriale in relazione ai documenti esaminati sono inammissibili, siccome pertinenti a valutazioni riservate al Giudice del merito, che, nel caso di specie, sono state effettuate proprio partendo dal contenuto testuale di detti documenti, attribuendovi un significato del



tutto compatibile con lo stesso, e, pertanto, in assenza della denunciata violazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1362 cc;

- le ultime considerazioni, relative alla pretesa irragionevolezza della condotta del ricorrente e di sua moglie, non sono conducenti, posto che la Corte territoriale si è limitata a trarre dagli elementi documentali esaminati le già indicate conseguenze sul piano probatorio, essendo irrilevante che tali documenti fossero stati emessi o acquisiti su iniziativa del ricorrente stesso o del suo coniuge.

Nei distinti profili in cui si articola, anche il motivo all'esame va dunque disatteso.

5. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 72 legge n. 448/98, il ricorrente ne offre una lettura parziale e comunque contraddetta dall'esautiva motivazione della sentenza impugnata, che, nei termini già diffusamente riportati nello storico di lite, ha spiegato, con motivazione logica e priva di errori giuridici, come l'attività dell'odierno ricorrente (peraltro svolta a titolo oneroso, siccome retribuita) non poteva dirsi resa in nome e per conto dell'ente ospedaliero, ma piuttosto dell'istituto privato, secondo modalità che concretizzavano un evidente conflitto di interesse tra le due strutture, oltre che un indebito utilizzo da parte del sanitario delle attrezzature del SSN.

Infondato è anche il profilo di censura afferente alla dedotta erronea interpretazione dell'art. 54 CCNL dirigenza medica, posto che il quarto comma di tale articolo prevede espressamente che "Per



attività libero professionale intramuraria del personale medico si intende l'attività che detto personale individualmente o in équipe, esercita fuori dell'impegno di servizio in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, day surgery o di ricovero sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 9 del d.lgs. 502/1992"; correttamente dunque la Corte territoriale, alla luce dell'inequivocità del contenuto testuale della norma, ha rilevato come l'attività contestata non fosse stata resa, come consentito, *"in favore e su libera scelta dell'assistito"*, ma nell'ambito del rapporto continuativo sussistente con la B ..., dovendo considerarsi da un lato che non ha nessun rilievo, ai fini *de quibus*, che le prestazioni rese fossero conformi a quelle previste dal disciplinare e fossero state compensate dalla B ... e, dall'altro, che la particolare natura dell'attività professionale esercitata non esclude affatto, quale che sia il soggetto che abbia eventualmente indirizzato il paziente, che la prestazione debba essere resa in favore di quest'ultimo, come del resto comprova la circostanza, accertata in fatto dalla Corte territoriale, che solo le fatture rilasciate alla B ... non contemplassero il nominativo dell'assistito.

Nei distinti profili in cui si articola anche il quinto motivo risulta quindi inaccoglibile.

6. Il sesto motivo si risolve in una più sintetica riconsiderazione delle censure già svolte (e disattese) con i precedenti mezzi, al cui rigetto, perciò, si rimanda.

7. In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.


P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in euro 7.100,00 (settemilacento), di cui euro 7.000,00 (settemila) per compenso, oltre spese generali 15% e accessori come per legge.

Così deciso in Roma il 23 ottobre 2014.


IL CONSIGLIERE est.

(dr. Gianfranco Bandini)



IL PRESIDENTE

(dr. Luigi Macioce)



Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI
Depositato in Cancelleria
oggi, 27 NOV. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI

